



Studio Legale

Avv Francesco Maria Martino - Avv Angelo Santoro

Via Miccoli 61 – 80039 Saviano (NA) – Corso A. Moro 110 – Santa Maria CV NA

fax: 0815113109 - tel: 3337087831 pec: studiolegale.martino@legalmail.it ;

mail: studiolegaleavvmartino@gmail.com

CF: MRTFNC80A01F8390 - PIVA: 06239801217

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

EX ART 151 C.P.C. E ART 41 E 49 C.P.A.

PER

1	MEZZACAPO	MICHELE	MZZMHL99S22B963I	B016
2	QUADRANO	PASQUALE	QDRPQL94C26A512L	B020
3	PUOCCI	ROSA	PCCRSO88R57A512Z	B021 + A066
4	PUOCCI	LUISA	PCCLSU85B51B963N	B021 + A066
5	MURANO	GENNARO ALESSIO	MRNGNR98E08A509H	B021
6	SALZILLO	MADDALENA	SLZMDL69A70E932M	A066
7	MAIETTA	YLENIA	MTTYLN98P69B963E	A066
8	NAPPI	FELICE MASSIMO	NPPFCM95B16H860F	B014
9	TADDEO	GIUSEPPE	TDDGPP84L02A783I	B021
10	DI SORBO	ANGELA	DSRNL95M44E791D	B019 /B020
11	PECCHIA	SEBASTIANO	PCCSST87L16E932I	B015
12	GARGIULO	LORIS	GRGLRS92A31B114S	B016
13	DI GIOVANNI	MARIANNA	DGVMNN97R67B963G	B021
14	DI BIASE	ANTONIO	DBSNTN86E27F839F	B020
15	CROCCO	MARINO ANGELO	CRCMNN90S24C525Q	A066
16	LAVORGNA	MARIA	LVRMRA75L41L086O	B020
17	MORONE	LUIGI	MRNLUG00B27C525V	B011
18	CUSANO	ROSANNA	CSNRNN70P64I809U	A066
19	FERRONETTI	BRUNO	FRRBRN68E28F839F	B014
20	ROMANO	FEDERICA	RMNFRC94P55G596O	B019
21	ROMANO	LUIGI	RMNLGU88S21G596O	B015
22	ZOCCOLILLO	ASSUNTA	ZCCSNT82P56A783H	B023 + A066
23	PRECE	PATRIZIA	PRCPRZ79R45G596L	A066
24	REALE	CLARICE	RLECRC69E61F839X	B08
25	ROMANO	FRANCESCO	RMNFNC63S14Z112I	B015
26	MASELLA	AMALIA	MSMLLA75T46A783N	B019

27	GAROFANO	MIRIAM	GRFM82L42B963Q	B016
28	DE TORA	GAETANA	DTRGTN79A70I083Z	A066
29	ROSSI	MIMMO	RSSMMM87C28A783I	B016
30	ROSSI	GENNARO	RSSGNR64C29I540Y	B012
31	VERLEZZA	FEDERICA	VRLFRC91L71E791F	A066
32	MARTINO	LUIGI	MRTLGU76A02F839Q	A066
33	ABBATIELLO	ROSA	BBTRS087S62I197L	B016/B021
34	ABBATIELLO	VINCENZO	BBTVCN96B25I197A	B016/B021
35	ABBATIELLO	ANTONIO	BBTNTN89S29I197W	B014
36	ALLOCCA	MARCO	LLCMRC83M08Z112C	B11/B14/B17
37	DE LUCA	VINCENZO	DLCVCN88T26A783W	B020/B021
38	DE LUCA	ALESSANDRO	DLCLSN93A19A783I	B020
39	GAGLIONE	GAIA	GGLGAI93S51E791H	B020
40	BERNARDINETTI	JASMIN	BRNJMN89R59H501D	B016
41	CASSELLA	ISIDORO	CSSSRG78S28D230H	B026/B015
42	FEDERICO	SILVIA LUISA	FDRSVL81S60Z114H	B019
43	SERPICO	RENATO	SRPRNT59L06H501T	B14
44	D' ALOIA	MARIA	DLAMRA72C61D332J	A066
45	ZEPPELLI	GIANPIERO	ZPPGPR82M12G596Z	B016/B023
46	ESPOSITO	DOMENICO	SPSDNC84H18L245B	B020/B021

Tutti rappresentati, difesi e meglio generalizzati, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art 83 c.p.c., al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, **dall' avv Francesco Maria Martino** (CF: MRTFNC80A01F8390) del foro di Nola (NA), PEC: studiolegale.martino@legalmail.it, unitamente e disgiuntamente **all'Avv Angelo Santoro** (CF: SNTNGL68T23I234T) del foro di S. Maria C.V. (CE), PEC angelo.santoro@avvocatismcv.it, elettivamente domiciliati in Saviano (NA), alla Via Miccoli n.° 61. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al **fax numero: 0815113109 e/o indirizzo pec: studiolegale.martino@legalmail.it**

RICORRENTI

CONTRO

• MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*,

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.º 12, è elettivamente domiciliato;

• **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Uffici Scolastici Regionali, Ambiti territoriali Provinciali** in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.º 12, sono elettivamente domiciliati;

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento degli ambiti territoriali per classi di concorso di cui trattasi, che verrebbero superati dagli odierni ricorrenti per effetto del loro inserimento nelle suddette graduatorie.

CONTROINTERESSATI

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI DECRETO

PRESIDENZIALE *INAUDITA ALTERA PARTE*

a) del D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per l'anno scolastico 2018/2019 nella parte in cui, nel disporre le operazioni annuali di integrazione e aggiornamento delle GaE, non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo ITP di cui alla tabella B del DPR n. 19/2016 e docenti in possesso di diploma che da accesso alla classe di concorso A066 (ex A075 e A076) privi di abilitazione all'insegnamento, l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;

b) di ogni altra parte contrastante con i diritti e gli interessi dei ricorrenti;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale;

E PER LA DECLRATORIA

del diritto dei ricorrenti in possesso del diploma ITP di cui alla tabella B del DPR n. 19/2016 e del diploma che dà accesso alla classe di concorso A066 ad essere collocato nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento delle rispettive CdC (per la A066 anche B016 o A041) o in subordine nella IV o in quella che codesto On.le T.A.R. riterrà opportuna e comunque in I o II fascia G.I.

E PER LA CONDANNA

in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento delle rispettive CdC (per la A066 anche B016 o A041) o in subordine nella IV o in quella che codesto On.le T.A.R. riterrà opportuna e comunque in I o II fascia G.I.

PREMESSO IN FATTO

a) **In data 19 giugno 2018** il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha emanato il **Decreto n. 506** per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per l'anno scolastico 2018/2019 precludendo a chi non fosse già inserito nelle predette graduatorie, come gli odierni ricorrenti, la possibilità di inserimento;

b) **che i ricorrenti sono in possesso di diploma di insegnante tecnico pratico che consente l'insegnamento per le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al DM n 39/98, classi di concorso confluite nella Tabella B allegata al D.P.R. n. 19/2016 e del diploma che dà accesso alla classe di concorso A066**

(ex A075 e A076);

c) che per la categoria degli insegnanti tecnico-pratici non sono mai stati banditi tirocini formativi attivi;

d) che questa difesa ritiene che il Decreto Ministeriale n. 506/2018 sia illegittimo nella parte in cui non permette ai ricorrenti privi di abilitazione all'insegnamento l'inserimento nella GAE;

e) che ai sensi dell'art 2 del DM n. 39/98 il possesso del titolo di cui alla tabella C costituisce valido titolo per l'ammissione ai concorsi. Infatti il DM citato recita testualmente all'art 2 :*"Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento tecnico-pratico"*.

f) il diritto degli ITP all'inserimento nella GAE è stato sancito anche dalla recente sentenza del TAR LAZIO, la n. 4879/2018.

Tanto premesso il Sottoscritto Avvocato propone impugnativa avverso il Decreto Ministeriale n. 506/2018 per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 19/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 297/1994; ELUSIONE DI GIUDICATO - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI N.1973/2015; SENTENZA TAR LAZIO N. 9324/2017 E N. 3313/2017.

Come è noto all'Ecc.mo Giudicante, il reclutamento dei docenti avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria:

- **Graduatoria ad esaurimento** in cui sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento.

- **Graduatorie di merito** in cui sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre.

- **Graduatorie d'Istituto**, articolate in tre fasce, in cui sono iscritti i docenti da cui il Dirigente scolastico attinge per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche

La legge 124/99 art 1 ha previsto un doppio canale di reclutamento, uno riservato agli idonei dell'ultimo concorso a cattedra da inserire in una graduatorie di merito cristallizzata, e uno riservato ai docenti in possesso di abilitazione all'atto dell'aggiornamento da inserire in una graduatoria permanente dinamica, da aggiornare ogni anno, in base ai punteggi valutati secondo una tabella di valutazione dei titoli, ai fini anche del conferimento della supplenza annuale o al termine delle attività didattiche. Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per le immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

Nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento e sono strutturate su base provinciale: esse vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti, ma sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi: dal 2008 infatti non è più possibile iscriversi in queste graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi.

In particolare le graduatorie ad esaurimento sono articolate in tre fasce:

I fascia: aspiranti inclusi in 2 province, in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/96

II fascia: aspiranti in possesso dell'abilitazione o

dell'idoneità e in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999

III fascia: aspiranti in possesso dell'abilitazione o idoneità conseguita con

- concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 06 aprile 1999 (scuola di infanzia), 02 aprile 1999 (scuola primaria), 01 aprile 1999 (Scuola secondaria)
- corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o Cobaslid (corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico)
- sessioni riservate di cui alla legge 124/99, indette con OO.MM. 153/99; 33/2000; 1/2001
- corso di Didattica della Musica
- Scienze della Formazione primaria (gli ultimi ad essere inseriti con riserva nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento sono stati gli iscritti nell'a.a. 2007/08)
- Corsi speciali della legge 143/04: dm 100/04, dm 21/05, dm 85/05
- corso di II livello c/o Conservatori o Istituti Musicali pareggiati
- titolo abilitante conseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea e riconosciuto dal Ministero.
- docenti abilitati nelle sessioni riservate indette antecedentemente alla legge 124/99

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, **è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo

annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

IV fascia: istituita nell'a.s. 2012/13 in base al dm 53/12 per i docenti che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato:

- a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria

La categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP), istituita con D. Lgs. 7 maggio 1948 n. 1277, ricomprende tutti quei docenti muniti di competenze tecnico – pratiche, ai quali sono affidati specifici incarichi di docenza normalmente espletati con attività didattiche che si svolgono prevalentemente nei laboratori. Le mansioni assegnate a tali docenti sono svolte sia in compresenza con altro docente della disciplina di riferimento, cui sono rimessi i profili teorici della materia, sia in modo autonomo, dando luogo quindi ad un necessario ed ineludibile momento di applicazione pratica di conoscenze e di nozioni generali ed astratte acquisite dagli studenti. La figura professionale *de qua* è equiparata a quella dei docenti in possesso di diploma di laurea, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica o funzionale. Ed infatti, **l'art. 5 1 bis del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297** (come introdotto dall'art. 5 della L. 3 maggio 1999 n. 124) prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche

qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza. Essi, inoltre, possono essere nominati a pieno titolo nelle commissioni per gli esami di Stato, rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto. Come noto, l'accesso all'insegnamento per tali materie ha richiesto unicamente il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, in virtù del quale tali docenti risultano inseriti nella III graduatorie di istituto, conseguendo così plurimi incarichi di docenza ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

L'abilitazione all'insegnamento, invece, è stata sinora acquisita prevalentemente mediante "idoneità" concorsuale ai sensi **dell'art. 400 co. 12 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297**, ossia a seguito del superamento delle prove selettive in occasione delle ordinarie procedure di reclutamento che, tuttavia, non sono ormai da decenni indette per le classi concorsuali di cui è causa. Si pensi, infatti, che successivamente all'entrata a regime del sistema di abilitazione quale requisito di accesso al concorso, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341, è stato bandito soltanto il concorso ordinario del 2012 che, tuttavia, era relativo unicamente alla classe concorsuale C430 (laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia), per di più per un numero limitatissimo di posti. E che nell'ultimo concorso ordinario bandito nel 2016 non era proprio prevista la partecipazione degli ITP. Ad ogni modo, occorre rimarcare che il Ministero resistente non ha mai provveduto ad istituire le scuole di specializzazione per acquisire le abilitazioni all'insegnamento, limitandosi a prevedere una procedura riservata nel 2005 e l'istituzione dei PAS nel 2013, tuttavia a beneficio dei soli docenti che vantassero una consistente anzianità di servizio (3 anni

completi) e, comunque, circoscritte ad un numero estremamente esiguo di classi concorsuali. Peraltro, giova evidenziare che, con plurime decisioni del giudice amministrativo, i decreti istitutivi dei PAS sono stati oggetto di declaratoria di illegittimità con riferimento al computo dell'anzianità di servizio ai fini dell'integrazione dei requisiti soggettivi di ammissione (cfr. Cons. Stato Sez. VI 14 ottobre 2015 n. 4751). Ne deriva che a molti degli attuali ricorrenti è stato ingiustamente impedito di partecipare ai precedenti cicli attivati ai sensi del D.M. n. 81/2013, in considerazione di tale illegittimità. Ancora oggi, quindi, non è stato istituito il corso abilitativo ordinario di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 in relazione alle materie di insegnamento rimesse ai docenti tecnico – pratici, che, pertanto, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l'abilitazione. In altri e più chiari termini, per i docenti in questione non sono stati mai attivati i TFA o percorso SSIS o altre tipologie di percorsi di abilitazioni annuali e, addirittura con cadenza decennale, sono state istituite soltanto le abilitazioni riservate a chi aveva maturato una consistente (ed illegittima, *ut supra* evidenziato) anzianità di servizio, così discriminando inevitabilmente un'ampia platea di docenti che, pur essendo in possesso del titolo di studio valido in relazione alla classe concorsuale, non aveva invece i requisiti di 360 giorni prima (richiesti nel 2005) e 3 anni di servizio poi (richiesti nel 2013), con un'evidente disparità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego. Ne è derivata una situazione assolutamente paradossale ed irragionevole: le graduatorie ad esaurimento relative alle suddette classi concorsuali, ove figuravano la gran parte dei docenti abilitati, infatti, si sono ormai esaurite da quasi un decennio sicché si è venuto ad ingenerare un consistente fenomeno di precariato, posto che le esigenze di organico

sono state coperte costantemente con contratti a tempo determinato mediante scorrimento delle graduatorie di istituto. In tal senso, quindi, gli incarichi in supplenza sono svolti quasi esclusivamente da docenti "sprovvisori" del titolo oggi richiesto dal Ministero resistente, ma ciò nonostante hanno consentito in concreto l'erogazione del servizio pubblico in parola. **Tale situazione era bene conosciuta dal Ministero resistente, oltre ad essere stata sottolineata dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel parere prot. 922 del 28 gennaio 2016, reso con riferimento alla procedura concorsuale svoltasi, ove veniva espressamente evidenziato che " Si segnala, in particolare, il caso degli insegnanti tecnico pratici (ITP) per i quali non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario".** . In tal senso, appare gravemente contraddittorio imporre un titolo che, tuttavia, la stessa Amministrazione non ha reso possibile conseguire, determinando una evidente restrizione della platea dei candidati. Orbene, per identità di *ratio*, nella vicenda in esame si attagliano le valutazioni espresse dal giudice amministrativo con riferimento all'ultima tornata concorsuale, laddove è stato ritenuto illegittimo il bando concorsuale nella parte in cui non consentiva l'accesso agli ITP in quanto per tali docenti non erano stati attivati corsi di abilitazione. Le motivazioni così espresse possono senz'altro essere estese alla presente vicenda, tenuto conto che anche in tal caso ai candidati è stata impedita la possibilità di acquisire il titolo abilitativo e quindi di essere in possesso del requisito di ammissione all'inserimento in II fascia . Invero il Supremo Consesso della giustizia Amministrativa, con ordinanza cautelare n. 1836/2016, ha applicato il medesimo principio per l'accesso alle procedure

concorsuali, alla stregua del quale "è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici *"concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado"* – è (e deve essere) interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all'esito di un percorso aperto all'accesso da parte di ogni interessato: ossia finché non sia stato possibile conseguire l'abilitazione nei modi *"ordinari"* (nei sensi predetti, ossia senza indirettamente postulare la necessità di un periodo di transito attraverso il precariato)".Tra l'altro, secondo il Consiglio di Stato, anche laddove si richiede (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, nondimeno, continua altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindere dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo *"ordinario"* ; con l'ulteriore corollario che, fino a tale momento, sarebbero illegittime clausole di bandi che non consentano la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione.Ebbene, l'espresso richiamo, recato dai cit. commi 110 e 114 dell'art. 1 della legge n. 107/2015, all'art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, consente ed impone, sul piano esegetico, di ritenere applicabile alla vicenda in

esame(inserimento graduatoria di II fascia) – quantomeno in via analogica, sussistendo palesemente quella piena identità di *ratio* che, secondo il noto broccardo su cui tradizionalmente riposa il fondamento dell’analogia, postula l’esigenza di una *eadem dispositio* – il medesimo principio espresso dal successivo art. 402 del medesimo D.Lgs.. Ne discende, anche per tale profilo, la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2. VALORE ABILITANTE DEL TITOLO: VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL’ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL DECRETO LEGISLATIVO, 28/01/2016, N 15 . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107.15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 35, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE -ECESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ - TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE.

I ricorrenti, come articolato nelle ragioni di fatto a sostegno del presente ricorso, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, sono considerati dal M.I.U.R. docenti privi di abilitazione, pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari all'insegnamento. Tali docenti sono potenzialmente assumibili, con contratti a termine, al fine di ricoprire cattedre vacanti e svolgere supplenze, adempiere ad incarichi, mansioni e sottoscrivere contratti di analoga natura rispetto a quelli dei colleghi abilitati e di ruolo. D'altronde, ai docenti, inseriti in III fascia delle graduatorie di

circolo e di istituto, in fase di stipula di tali contratti di lavoro subordinato, viene riconosciuta la formale qualifica di "insegnanti ", ritenuti idonei allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all'esercizio dell'attività didattica. Lo stesso C.C.N.L. di categoria, relativo al personale del Comparto Scuola, dispone che il mancato possesso di idoneo titolo o della idoneità professionale costituisce causa di risoluzione e, quindi, di estinzione del contratto. La non logicità del sistema si palesa, pertanto, laddove emerge che, da un lato, i precari di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono considerati "personale idoneo e pienamente qualificato allo svolgimento della professione docente", al punto da poter essere a loro affidata la responsabilità della classe e la formazione delle generazioni future, ma, al contempo, costoro, sono, altresì, definiti insegnanti "non abilitati". Tale rappresentazione risulta in chiaro contrasto e disarmonia con i precetti contenuti nell'art. 97 della Costituzione, che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione. V'è di più: legiferando e ribadendo, l'art. 33 della Costituzione, che "è necessario trovarsi in possesso di apposita abilitazione, al fine di poter esercitare la professione di insegnante", a questo punto, o si dichiarano abilitati tutti i precari, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, oppure, paradossalmente, non risulterebbero validi l'insieme dei verbali e dei registri da questi ultimi sottoscritti, con l'ulteriore conseguenza che gli esami, gli scrutini, i diplomi, conseguiti dagli studenti imbattutisi, nel loro percorso, in un docente di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (il quale, in ragione di tale sfortunata collocazione, non risulterebbe abilitato), sarebbero da invalidare. Occorre

osservare che l'art. 1, comma 107, della legge 107/2015, ha mantenuto la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento (già stabiliti dalla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, così come richiamata dall' art. 3, comma 2, del DPR n.19/2016) per tutti gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie utilizzate per le supplenze anche su posti vacanti. A ciò si aggiunga che i suddetti titoli di studio che danno accesso all'insegnamento sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge "qualifiche professionali" rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea. La professione di insegnante in Italia, infatti, è una "professione regolamentata" e, in relazione ad essa, trovano piena e completa applicazione le **Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE** che normano e regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15**, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,".

Più precisamente, alla luce della normativa comunitaria sopra richiamata è possibile affermare quanto segue: → La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; → I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica

professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata"; 15 → I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

→ Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;

→ Con D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e sue successive modificazioni è stato definito nella Tabella C l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso spettanti agli ITP, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il valore di titolo di accesso all'esercizio della professione di docente e quindi, in applicazione della norma comunitaria, di titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale". **Il decreto citato, in particolare, individuava all'art. 2 le classi di concorso corrispondenti alle materie d'insegnamento spettanti ai docenti muniti di diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui alla Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016.. Si tratta delle materie di insegnamento spettanti alla categoria dei**

docenti, gli Insegnanti Tecnico Pratici (I. T. P.).I ricorrenti sono in possesso di titoli di studio corrispondenti alle nuove classi di insegnamento, per cui hanno presentato domanda di inserimento ai sensi dell'allegato B del DPR 19\2016, con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'allegato C del DM 39\98.

A tale scopo è utile precisare che, ai sensi del **D.M. 56/09**, del **D.M. n. 62 del 13 luglio 2011** e del **D.M. 353 del 22 maggio 2014**, nonché dal D.M 374/15 ossia dei decreti che hanno disciplinato gli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e d'istituto, i docenti in possesso di tali titoli (lauree specialistiche o magistrali o titoli equipollenti) sono definiti quali "possessori di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto". Come abbiamo già detto, è stata confermata la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento per i docenti già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto. Al personale docente in possesso di tali titoli, come sopra meglio precisato, sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente svolta in piena autonomia, quali, a solo titolo d'esempio chiarificatore: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio; → Il personale assunto in virtù del possesso dei citati titoli può compiere, nell'esercizio del suo servizio, ogni atto avente valore legale finalizzato alla valutazione degli alunni/studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio; → In virtù di quanto

sopra esposto, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti "abilitanti" o di "idoneità" dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa. Pertanto in ordine alla presunta mancanza di formazione professionale, attribuita impropriamente al personale docente precario di III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, si rammenta, come tale considerazione risulti in contraddizione con quanto statuito all'art. 63, Capo VI del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola laddove è indicato che: "l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire la formazione in servizio". Orbene, "il lavoratore, iscritto nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, allorchè sarà assunto con contratto a tempo determinato e di conseguenza verrà collocato in servizio, dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro", ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 7. Se ne deduce, dall'interpretazione letterale di tali testi normativi, che il ricorrente, potenziale dipendente del Miur, reclutabile per ricoprire cattedre vacanti e supplenze, non può che risultare in possesso di una completa formazione, vantando, tra l'altro, un vero e proprio diritto alla "formazione ed elevazione professionale", costituzionalmente garantito dall'art. 35.

Per quanto detto non vi è dubbio che si tratta di personale in possesso di idoneo titolo allo svolgimento della professione e pienamente formato, lo stesso rivendica il possesso di un titolo abilitante. Come sopra

precisato l'attività di docente, viene impropriamente qualificata dal Miur quale esercizio di una "libera professione", per la quale sarebbe prescritto, ai sensi dell'art. 33 comma V della Costituzione, un esame di stato abilitante. Eppure la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 1964, depositata il 7 luglio 1964, ha definitivamente ribaltato tale asserzione, statuendo che " non trattandosi di una professione libera per il lavoro di insegnante non è necessariamente prescritto il conseguimento dell'abilitazione, ma basta che l'idoneità dell'insegnante sia accertataattraverso assunzione diretta all'impiego. Ed ancora gli ermellini affermano: "Che l'esame di Stato, imposto dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, per l'abilitazione all'esercizio professionale, si riferisca alle libere professioni é principio pacifico.... Che il professore supplente, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato, é fuori contestazione". "Comunque si vogliano assumere gli aspetti, in base ai quali una professione debba considerarsi libera", la Corte ritiene che "in nessun modo l'insegnante della scuola di Stato possa essere qualificato come libero professionista ". Per logica conclusione le uniche professioni, per le quali, è richiesta l'abilitazione sono, anche ai sensi dell'art. 2229 c. c del Codice Civile, quelle che richiedono l'iscrizione in un albo o ordine professionale.

3. INEFFICACIA ERGA OMNES DEL D.M n.235/2014, NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO SULLA DECISIONE Cons St n. 1973 del 2015 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ARI. 1, COMMA 7, DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006, DEI D.M. NN, 27/2007 E 56/09.

Giova altresì rimarcare la non plausibilità del rilievo - pure

asseritamente ostativo all'ammissibilità della domanda intesa all'annullamento dei diversi DD.MM. MIUR di aggiornamento annuale delle GAE promossa dai docenti **ITP** che hanno conseguito il titolo prima della chiusura delle **GAE** – incentrato sulla omessa tempestiva impugnazione del DM n. 235 del 1 aprile 2014, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (**GAE**) per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17, quale atto presupposto immediatamente lesivo dell'interesse del ricorrente.

Nel vagliare l'incidenza della omessa tempestiva impugnazione del DM 235/14 sulla ammissibilità dei successivi ricorsi esperiti avverso i singoli Decreti Ministeriali di aggiornamento delle GAE (ritenuti atti presupponenti o consequenziali) non può prescindersi dal considerare il carattere generale ed inscindibile del suddetto DM del 2014 come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato nell'**ord N. 01281/2017 dell'11.03.17** che, adito per l'annullamento ovvero la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sede di Roma, sezione III bis 25 gennaio 2017, n. 1334: "***poiché il D.M. 235/2014, atto di natura regolamentare, è stato annullato con efficacia erga omnes dalla sentenza della Sezione 16 aprile 2015, n. 1973, nella parte in cui non consente l'ingresso nelle GAE dei diplomati magistrali, sicché non è quindi possibile ravvisare una tardiva impugnazione di un atto già annullato, che non più esiste***" confermando un orientamento consolidato, secondo cui "il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione nei confronti delle pronunce di annullamento di particolari categorie di atti amministrativi, ossia in concreto, di quelli che hanno una pluralità di destinatari, un contenuto inscindibile e sono invalidi per un vizio che ne inficia il contenuto in modo

indivisibile per i destinatari (cfr. CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - sentenza 11 gennaio 2007 n. 1 Cons. Stato Sez. IV, 13/03/2014, n. 1222; Cons. Stato Sez. IV, 18/11/2013, n. 5459; Cons. Stato Sez. III, 20/04/2012, n. 2350; Consiglio di Stato, III sezione, con la sentenza n. 3307 del 22 luglio 2016.). Ne segue che alcuna decadenza può opporsi all'impugnativa del singolo DM di aggiornamento annuale delle GAE e di quello oggetto del presente giudizio rilevando quest'ultimo, nella prospettiva della parte istante, come atto che rinnova ex se la lesione della sfera giuridica dell'aspirante radicando in capo ad esso un ulteriore e distinto interesse attuale e concreto ad agire dovendosi reputare il DM del 2014 tamquam non esset erga omnes.

**ANCHE IN VIA SUBORDINATA RICHIESTA DI NULLITÀ
IN PARTE QUA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI
NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTONO L'INCLUSIONE
DI PARTE RICORRENTE IN I FASCIA DELLE G.I.**

In via meramente subordinata rispetto a quanto dedotto con tutti i precedenti motivi di ricorso, ove si ritenesse che la chiusura delle G.A.E. non possa consentire a parte ricorrente di essere ivi ammessa e ove non si ritenesse l'automatica trasposizione della posizione di parte ricorrente dalle GAE alle c.d. GI, non v'è dubbio che residuerebbe comunque l'illegittimità del D.M. sull'aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di Istituto nella parte in cui limita l'ammissione in I fascia ai soli *"soggetti aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di circolo o d'istituto"*, relegando in II fascia parte ricorrente in possesso di un titolo di abilitazione che consentirebbe, solo in astratto, l'ammissione in G.A.E. ove queste non fossero chiuse. Il *discrimen* tra le due fasce delle G.I. è rappresentato dal

momento temporale di acquisizione dell'abilitazione giacchè, coloro che vanno in I fascia, l'hanno ottenuta prima della chiusura delle G.A.E. o, comunque, ivi erano inseriti con riserva in attesa di conquistarla. I pretendenti alla II fascia delle G.I., invece, tale abilitazione l'hanno acquisita solo successivamente alla chiusura delle G.A.E.

I diplomati ITP, invero, tale abilitazione, come più volte ricordato, l'hanno acquisito non solo prima della chiusura delle G.A.E. ragion per cui la loro esclusione dalla I fascia delle graduatorie di istituto non trova giustificazione alcuna.

Se non li si vuole ammettere in G.A.E. usando il "paravento" della norma di chiusura delle stesse e dell'impossibilità di una riapertura, non v'è ragione per non modificare, in conformità al titolo posseduto, i requisiti di ammissione in G.I. **integrando** la categoria della I fascia dei soggetti presenti in G.A.E. **con quelli che ivi potevano essere iscritti ove il loro titolo abilitante fosse stato riconosciuto per tempo dal Mi U.R. sin dalla acquisizione.**

Sul punto, quindi, i provvedimenti che regolano le G.I. sono affetti da irragionevolezza manifesta nella parte in cui, preso atto della blindatura definitiva delle G.A.E. e del riconoscimento solo "odierno" del titolo utile per l'ammissione, non consentono l'ammissione in I fascia di tutti i diplomati magistrali cui, senza propria colpa, era precluso inserirsi a suo tempo in G.A.E.

La vecchia classificazione delle fasce delle Gd., d'altra parte, ha una sua ratio ove si discuta di titoli acquisiti in tempi differenti e con una validità che non é stata messa in discussione dopo l'acquisizione stessa. L'impostazione del MIUR, quindi, è corretta e razionale ove, esso stesso, avesse elargito titoli di abilitazione sempre spendibili ma diviene

fallace, illogico ed affetto da ingiustizia manifesta ove le caratteristiche di tale titolo abilitante vengano riconosciute solo a seguito del parere n. 3813/13 ed a G.A.E. chiuse.

Per tali ragioni, quindi, in estremo subordine, va dichiarata l'illegittimità, in parte qua, del D.M. in epigrafe nella parte in cui esclude che i diplomati magistrali vengano inseriti in I fascia di Istituto anziché in II.

ISTANZA CAUTELARE EX ART 55 E 56 C.P.A

ISTANZA EX ART 56 (EMISSIONE DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE)

Considerato che, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa, vi è il rischio più che concreto, se non la certezza, che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per la partecipazione alle operazioni, si formula istanza affinché il Presidente delle sezione assegnataria del presente ricorso, ovvero un magistrato da lui delegato, voglia con decreto *inaudita altera parte* accogliere l'istanza cautelare, disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti e fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza, confermare l'emanando decreto.

Con la presente istanza cautelare monocratica si chiede all'Ecc.mo Presidente del TAR Lazio l'emissione di un decreto *inaudita altera parte* affinché i ricorrenti siano inseriti, ancorché con riserva, nelle graduatorie per cui abbiano formulato domanda sussistendo, in ordine all'accoglimento della presente istanza, sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*.

I gravi vizi denunciati, qualora ritenuti fondati, potrebbero infatti comportare la loro illegittima esclusione dalle suddette graduatorie ad esaurimento che causerebbe loro un pregiudizio ingiusto ed irreparabile in ordine alla perdita del lavoro e dell'assunzione, per cui hanno un valido titolo giuridico, per l'anno

scolastico 2018/2019.

Pertanto, stante il grave danno allegato dai ricorrenti, questa difesa chiede, con la presente istanza, che sia emesso ogni provvedimento idoneo a consentire ai medesimi di essere iscritti in via provvisoria e con riserva nelle graduatorie di cui trattasi.

Tale invocato rimedio consente al Giudice - ove ravvisi nella pretesa azionata il *fumus boni iuris* - di evitare che la definizione degli adempimenti amministrativi, da parte resistente, possa impedire ai ricorrenti, sia pure con efficacia sottoposta a condizione risolutiva, di conseguire l'utilità aspettata, ancorché consistente nella mera aspettativa all' esito del giudizio ordinario.

Si ritiene, infine, che l' iscrizione nelle GAE dei ricorrenti in via provvisoria corrisponderebbe altresì al pubblico interesse teso a garantire che la procedura di selezione che oggi viene in rilievo sia trasparente ed in linea con la normativa vigente in tema di reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, garantendo alla stessa Amministrazione resistente di avere una più ampia platea di candidati meritevoli da cui attingere anche in omaggio al principio costituzionale di massima partecipazione alle selezioni pubbliche.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE - EX ART. 55 C.P.A.

Si chiede inoltre la conferma dell' eventuale provvedimento cautelare come sopra richiesto anche in sede di Camera di Consiglio, ovvero l'accoglimento della presente istanza nella denegata ipotesi di rigetto di quella che precede, chiedendosi che l' Ecc.mo TAR adito Voglia, in via provvisoria ed urgente, voglia ammettere i ricorrenti ad essere iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di cui trattasi, per le ragioni sopra illustrate, ove non intenda disporre la sospensione della procedura di selezione.

Quanto al *fumus boni iuris* si richiamano gli argomenti sopra

trattati. In rappresentazione del pregiudizio grave ed irreparabile si evidenzia che i ricorrenti rimarrebbero ingiustamente esclusi dalla partecipazione ad una procedura di reclutamento per la quale possiedono i requisiti di legge ed un valido titolo giuridico, tenendo conto dei criteri imposti dalla normativa vigente sul reclutamento del personale scolastico (D.lgs. 297/1994), e tale esclusione precluderebbe loro la possibilità di accesso nei ruoli dei docenti del MIUR con manifesta violazione di legge, contraddittorietà dell' azione amministrativa, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

Considerato il rilevante numero di controinteressati e considerato altresì che lo strumento della pubblicazione sui siti dell'Amministrazione interessata quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, essendo seguito da tutti i docenti in quanto costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti, **il sottoscritto avvocato CHIEDE** espressamente di essere autorizzato a notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.

Per i motivi esposti i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono all'Ecc.mo Tar adito di accogliere, **previa concessione delle misure cautelari richieste**, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tar adito così provvedere:

- in via preliminare, ove ritenuto necessario, ai sensi dell'art 41 c.p.a. e 151 c.p.c. disporre la notifica per pubblici proclami o mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR del presente ricorso ai controinteressati;

- concedere l'invocata misura cautelare anche inaudita altera parte;

- fissare l'udienza di discussione del presente ricorso;

- nel merito:

A) annullare il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per l'anno scolastico 2018/2019 nella parte in cui, nel disporre le operazioni annuali di integrazione e aggiornamento delle GaE, non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo ITP di cui alla tabella B del DPR n. 19/2016 e docenti in possesso di diploma che dà accesso alla classe di concorso A066 (ex A075 e A076) privi di abilitazione all'insegnamento, l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;

B) annullare ogni altra parte contrastante con i diritti e gli interessi dei ricorrenti;

C) annullare ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale;

D) dichiarare il diritto dei ricorrenti a essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento delle rispettive CdC (per la A066 anche B016 o A041) o in subordine nella IV o in quella che codesto On.le T.A.R. riterrà opportuna e comunque in I o II fascia G.I;

E) condannare in forma specifica le Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento delle rispettive CdC (per la A066 anche B016 o A041) o in subordine nella IV o in quella che codesto On.le

T.A.R. riterrà opportuna e comunque in I o II fascia G.I;
F) condannare parte resistente alla refusione delle spese e competenze professionali del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
G) per il disposto dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. n.115/2002, ai fini del pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato ed ha ad oggetto la materia del pubblico impiego.

Si producono, in allegato, i seguenti documenti:

1.copia provvedimenti impugnati;

***2.**Copia diplomi;*

***3.** copia domande;*

Saviano, lì 18 settembre 2018

Avv Francesco Maria Martino

Avv Angelo Santoro